

RAPPORTO 2023/2024

ROMA ACCOGLIE?



LEGAL AID
#withRefugees

LEGAL AID
#withRefugees

LegalAid Diritti in Movimento

#withmigrants



Spin Time

INDICE

ATTIVITÀ DI LEGAL AID	2
LA MISSION DEL TEAM.....	2
UNO SGUARDO COMPLESSIVO SUI DATI	3
METODOLOGIA DI PRESA IN CARICO	4
LE RAGIONI DELLE PRESE IN CARICO	5
DIRITTO D’ASILO.....	7
REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA DI ASILO A ROMA.....	7
TEMPI PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	8
RITARDI NELLA DEFINIZIONE DELLA COMPETENZA ITALIANA (REG. DUBLINO III)	8
DINIENGI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	9
LA PROTEZIONE SPECIALE - UN FOCUS	10
PROTEZIONE SPECIALE DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA LEGGE 50/23	10
I CASI PENDENTI ANTE “CUTRO”	11
CONVERSIONE.....	11
DIRITTO ALL’ABITARE	13
ACCOGLIENZA.....	13
RESIDENZA.....	14
AUTONOMIA ALLOGGIATIVA.....	15
DISCIPLINA INGRESSO PER LAVORO.....	18
LA PROCEDURA DELLE QUOTE	18
LE PERSONE PRESE IN CARICO	18
CONCLUSIONI.....	20
RACCOMANDAZIONI	21
DIRITTO D’ASILO	21
PROTEZIONE SPECIALE	21
ACCOGLIENZA.....	21
RESIDENZA.....	22
AUTONOMIA ALLOGGIATIVA	22
DISCIPLINA INGRESSO PER LAVORO	22
APPENDICE.....	24
SCHEDE CONTATTI E DELEGA	24
CERTIFICAZIONE DI PRESA IN CARICO.....	27
DICHIARAZIONE DI PRESENZA PER I FLUSSI.....	29

Legal Aid – Diritti in Movimento

Pubblicato il 15 novembre 2024

L’analisi comprende i dati delle persone prese in carico dal 01/09/2023 al 30/10/2024.

e-mail: quiebraley@gmail.com

Instagram: [legalaid.dirittiinmovimento](https://www.instagram.com/legalaid.dirittiinmovimento)

ATTIVITÀ DI LEGAL AID

La mission del Team

C'è un filo rosso che riguarda la regolarità del soggiorno per le persone migranti: dalla protezione speciale alla domanda di protezione internazionale, dalla conversione del titolo fino all'accesso alla procedura prevista dal decreto flussi. Esiste un filo rosso che ci parla di una schizofrenia messa in campo dal legislatore e dei paradossi di fronte ai quali si trovano i migranti e le migranti, gli operatori e le operatrici che si confrontano quotidianamente con gli uffici immigrazione che quelle stesse leggi e circolari in materia di immigrazione devono applicare. E poi ci sono gli abusi di potere e le interpretazioni restrittive che quegli stessi uffici di polizia, sempre più spesso, mettono in atto, sulla pelle delle persone migranti, rendendo la loro identità giuridica, sociale, un groviglio di rifiuti, attese, e rinvii senza soluzione di continuità.

Il team di Legal Aid pone al centro della propria missione il diritto delle persone migranti, con la finalità di garantire il rispetto e la tutela da parte di tutti i soggetti, sia privati che istituzionali. I legali, consulenti o volontari, che prestano la loro attività presso lo sportello contano sulla collaborazione reciproca nell'analisi del caso nella sua interezza pur concentrandosi sugli aspetti di loro competenza.

Legal Aid offre attività di orientamento legale (informazioni su diritti e procedure); attività di consulenza legale extragiudiziale (analisi del singolo caso e parere specifico sulla problematica rilevata, telefonate, missive, memorie, accompagnamenti); orienta e facilita, infine e laddove inevitabile, l'accesso all'assistenza legale pro bono o al patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio).



Uno sguardo complessivo sui dati

Gli operatori e le operatrici del team legale garantiscono questa attività sia attraverso lo sportello legale presso Spintime sia attraverso una periodica unità mobile. Questi interventi ci hanno permesso di orientare e prendere in carico 217 persone al fine di offrire informative e accompagnamenti per l'accesso alla procedura d'asilo, per il rinnovo dei permessi di soggiorno e per la ricerca di soluzioni concrete di accoglienza e di protezione.




Figura 1. Età delle persone prese in carico.

Nei mesi presi in considerazione, la maggior parte delle persone prese in carico, come negli anni scorsi, proviene da diversi paesi del continente africano, con particolare riferimento all’Africa del nord, dall’area Sub Sahariana e al Corno d’Africa, del Sud America soprattutto dal Perù; e hanno un’età in media di 33 anni.




Figura 2. Nazionalità delle persone prese in carico.

Vi sono inoltre altri aspetti di cui tener conto rispetto a queste rilevazioni. Ad esempio, la presenza delle donne oppure di altre tipologie di genere non binarie in questa raccolta dati risulta essere sottostimata.




Figura 3. Genere delle persone prese in carico.

Per le donne possiamo immaginare che accada in quanto vivono meno in strada essendo esposte a maggiori rischi, per cui più spesso ricorrono a soluzioni abitative precarie e inadeguate, ma non ricorrono ai servizi di tutela. In generale c'è un ulteriore elemento riguardante le persone intercettate dai servizi negli studi statistici che può essere

spunto di riflessione per leggere questo dato: le persone maggiormente vulnerabili spesso non accedono ai servizi di prossimità o non hanno la possibilità di farlo; queste categorie, dunque, spesso non sono stimate nelle statistiche ufficiali, e nonostante queste criticità, si stima che sia un fenomeno in crescita che impone una maggiore attenzione perché non si tratta più soltanto di uomini soli come era prevalentemente in passato. Crediamo che una azione favorevole verso questo target sia rendere maggiormente permeabile i nostri servizi di prossimità, spesso essi stessi barriere che ostacolano l'accesso alle donne e ad altre tipologie di genere non binario.

Metodologia di presa in carico

La presa in carico si basa su una reciproca assunzione di responsabilità nel programmare e gestire un intervento in modo intenzionale e strategico, utilizzando strumenti e risorse per risolvere il problema e superare gli ostacoli che le persone che incontriamo, da sole, non sono in grado di affrontare. Le persone che si rivolgono al nostro sportello vengono accompagnate, attraverso un colloquio, nella comprensione del problema che ritengono di dover risolvere. Significa condividere degli obiettivi raggiungibili (partire dal reale e non dall'ideale), scanditi nel tempo e verificabili (verificare il raggiungimento degli obiettivi significa dare valore alla persona e alla relazione instaurata).

Attraverso una scheda dati vengono registrati i dati anagrafici, lo status giuridico e la condizione alloggiativa; viene infine individuata la richiesta di cui è portatrice la persona che si rivolge al team per elaborarla a fine colloquio

attraverso l'individuazione di una metodologia di risoluzione del problema esposto. Inoltre la persona firma una delega e una dichiarazione di consapevolezza della registrazione dei propri dati personali ai sensi della normativa europea. In ultimo ma non meno importante, il team lascia alla persona una certificazione di "presa in carico" dove sono riassunti tutti i contenuti dell'intervento da fare e i contatti dell'operatore che si occupa del caso. Riteniamo il colloquio utile anche a costruire una fiducia reciproca di possibile intervento da mettere in campo. La registrazione dei dati inoltre consente al team Legale di avvalersi di una lettura dei casi complessivamente trattati, che consente di apportare modifiche al tipo di servizio offerto e tracciare utili report da condividere per i percorsi di advocacy.

Le ragioni delle prese in carico

Oltre la metà del totale delle persone che si sono rivolte al team sono richiedenti asilo, mentre la somma tra titolari di protezione internazionale e titolari di protezione speciale, sfiora il 30% delle richieste.





Figura 4. Status giuridico delle persone prese in carico.



Figura 5. Attività di tutela del nostro Sportello.

Una novità rilevante riguarda chi, con titolo di soggiorno per studio, ha iniziato a rivolgersi al nostro team per problematiche relative al soggiorno e alle questioni procedurali universitarie. Spesso per questa tipologia di persone c'è di fondo una precarietà abitativa dall'ingresso in Italia che non trova tutele dalle istituzioni regionali e universitarie. C'è da precisare che tra coloro che abbiamo registrato come titolari di permesso per lavoro abbiamo inserito coloro che stiamo seguendo dopo il loro ingresso con sistema quote per lavoro.



DIRITTO D'ASILO

Registrazione della domanda di asilo a Roma

Il 5% delle prese in carico riguarda casi relativi alla difficoltà nell'accesso alla procedura per la richiesta di protezione internazionale, in netto calo rispetto ai periodi precedenti. Quando si verifica, questo intoppo burocratico produce diverse settimane di attesa durante le quali le persone sono private dei diritti fondamentali in quanto "invisibili". Il team organizza quasi ogni settimana degli accompagnamenti in Questura specifici valutati nelle riunioni interne. Le persone accompagnate di solito sono state destinatarie di numerosi inviti a ritornare senza che la loro richiesta di protezione fosse presa in carico dagli uffici della Questura di Roma. Queste forme di accompagnamento sono anche funzionali a raccogliere informazioni utili per i diversi ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presentati al Tribunale di Roma a favore di altrettanti cittadini stranieri impossibilitati ad accedere agli uffici della Questura: in quasi tutti i casi i giudici del Tribunale di Roma hanno censurato il comportamento dell'Ufficio Immigrazione, determinando per quest'ultimo l'ordine di accogliere tempestivamente le istanze, con la condanna al pagamento delle spese processuali.

Da circa un anno, dopo aver notificato alla prefettura il ricorso presentato al tribunale di Roma che ordinava all'Ufficio Immigrazione di registrare la richiesta di asilo del richiedente ricorrente, la questura di Roma ha iniziato a registrare quasi tutte le domande delle persone che si presentavano al mattino in fila fuori dall'ufficio, ma con dei rinvii molto lunghi che addirittura arrivano ad oltre due o tre mesi. Nelle ultime settimane di monitoraggio il team ha potuto constatare che le persone prese in carico dallo sportello rifugiati della Questura non riuscivano tutte ad accedere alla registrazione. Nell'ultimo caso monitorato abbiamo assistito ad un ingresso di soli 20 cittadini stranieri a fronte di una fila che superava le 70 persone. Accamparsi davanti agli uffici della Questura è l'unica "soluzione" per gli aspiranti richiedenti protezione, dove il timore di perdere il posto in fila per provare ad accedere alla procedura sembra essere maggiore di quello di rimanere all'addiaccio giorno e notte. In sostanza, i ritardi nell'accesso al diritto di chiedere asilo, oltre a eludere precise norme di legge, incidono pesantemente



sui diritti e sulle condizioni di vita di persone, anche vulnerabili, che sono in Italia per cercare protezione.

Tempi per la definizione della procedura di protezione internazionale

Costante risulta la presa in carico delle persone che attendono la convocazione in Commissione Territoriale (36%). Anche quando la domanda viene registrata, le tempistiche per la definizione del procedimento fino alla decisione della commissione territoriale superano nei casi monitorati presso il nostro sportello anche i 20 mesi. Abbiamo assistito richiedenti asilo che nella maggior parte dei casi attendevano l'audizione in media da 18 mesi e altrettanti casi in attesa della decisione della commissione territoriale da oltre 12 mesi. Si tratta di ritardi insostenibili che mettono i richiedenti asilo in condizioni di grave precarietà giuridica. Accade infatti che le persone richiedenti asilo abbiano come unico documento d'identificazione in loro possesso l'attestato nominativo, un documento che nella maggior parte dei casi non viene riconosciuto per adempiere a semplici atti burocratici, quali l'apertura del conto corrente, l'iscrizione anagrafica o la sottoscrizione di un contratto di lavoro. Questo deriva anche dalla cattiva prassi dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma di non rilasciare il permesso di soggiorno per richiesta asilo semestralmente. Per questi casi, attraverso un protocollo specifico con il ministero dell'interno e con la commissione nazionale, mandiamo delle periodiche comunicazioni per lo sblocco delle procedure sia per l'audizione in commissione territoriale sia per il sollecito delle decisioni relative ai casi di protezione.

Ritardi nella definizione della competenza italiana (Reg. Dublino III)

Si mantiene costante la presa in carico di persone portatrici di gravi criticità inerenti la procedura Dublino che riguarda la metà di coloro che abbiamo assistito per la definizione della procedura di asilo. Da un lato, ci siamo occupati di seguire e sollecitare le autorità competenti nel caso di trasferimento dei richiedenti in altri paesi europei competenti per l'esame della loro richiesta di protezione; dall'altro, molti interventi hanno riguardato richiedenti riportati forzatamente in Italia perché paese di primo approdo in Europa, a cui non erano state garantite le misure di accoglienza previste dalla legge né era stata data una corretta informativa che li rendesse consapevoli della procedura e degli strumenti di tutela a disposizione. In alcuni di questi casi la Rete si è attivata con la collaborazione di alcuni avvocati che supportano il nostro lavoro ricorrendo ad azioni legali per ripristinare l'accoglienza e la riattivazione della procedura di richiesta asilo presso gli uffici di polizia.

Dinieghi di protezione internazionale

Contro il diniego di riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale è ammessa impugnazione davanti al Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha adottato il provvedimento impugnato. Oggetto di impugnazione sono sia il diniego della domanda di protezione, che la decisione di rimpatrio. A seguito delle ultime modifiche normative intervenute (art. 7 legge n. 50/23), la decisione di rigetto produce, infatti, anche direttamente gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa (cd. provvedimento unificato) e comporta quindi l'obbligo di rimpatrio. Il provvedimento unificato (ovvero diniego e obbligo di rimpatrio) è impugnabile con ricorso unitario al Tribunale. Contro il provvedimento della Commissione territoriale che ha totalmente respinto la domanda di protezione o ha riconosciuto alla persona richiedente asilo un tipo di protezione minore rispetto a quanto richiesto, il richiedente può proporre ricorso, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (60 giorni, se il richiedente asilo risiede all'estero). Il termine per proporre il ricorso è invece di quindici giorni in determinati casi tassativamente indicati nel D.lgs. 25 del 2008.

Le persone che si sono rivolte ai nostri legali, perché destinatari di rigetto, sono in maggioranza cittadini provenienti dall'Egitto, dalla Tunisia e dal Bangladesh, questo per effetto dell'inserimento di questi paesi nelle liste dei paesi sicuri e dunque di una procedura sommaria prevista per legge. Tuttavia, in tutti i casi si tratta di impugnazioni fondate su elementi non presi in considerazione dalla Commissione Territoriale, sia in relazione ai rischi di persecuzione soggettiva e di condizioni oggettive del paese di origine e in relazione all'art 19 in combinato disposto con l'art 5 c.6 del Testo Unico Immigrazione che prevede casi di inespellibilità e di tutela per casi di comprovata inclusione ovvero di vulnerabilità.


LA PROTEZIONE SPECIALE - UN FOCUS

Protezione speciale dopo le modifiche introdotte con la Legge 50/23

La protezione speciale viene concessa quando, al ricorrere di determinati presupposti, non è possibile l'allontanamento della persona migrante dal territorio nazionale. Il permesso di soggiorno per protezione speciale è stato introdotto dalla legge 132/2018 (riformando la Protezione Umanitaria) e i presupposti per il suo rilascio erano stati poi ampliati dal DL 130/2020, convertito nella legge 173/2022 che aveva riformulato l'art. 19 del Testo Unico Immigrazione (TUI), ampliando le ipotesi di divieto di espulsione, attraverso la richiesta anche direttamente al Questore (art 19 c.1.2 Testo Unico Immigrazione). Il DL 20/23 (CD Decreto Cutro), convertito con modifiche nella legge n. 50/23 ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020 all'articolo 19, restringendo nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il permesso di soggiorno per "protezione speciale" è regolato innanzitutto dall'art.32, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2008 n.25 che ne prevede il rilascio nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosca al richiedente asilo né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma ritiene ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione (casi di divieto di respingimento). In questi casi la Commissione trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso per protezione speciale è rilasciato dal Questore nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dai punti 1 e 1.1. del primo comma dell'art. 19 del Testo Unico Immigrazione. Tale articolo protegge

la persona dall'espulsione o dal respingimento verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità, di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di



opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Parallelamente vengono protette tutte le situazioni in cui esistano fondati motivi di ritenere che lo straniero, in caso di espulsione, rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti e quelle in cui ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 del Testo Unico Immigrazione (ovvero il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano).

Nonostante la modifica introdotta con la legge n. 50/23 che ha cancellato dall'articolo 19 il divieto di allontanamento della persona migrante dal territorio nazionale, qualora ciò comportasse una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, è bene sottolineare che questa valutazione va osservata, tenendo conto dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine, per il riconoscimento della protezione speciale. Si tratta di un principio che in sede giurisprudenziale (Cass civ, sez.VI, ord. n.7861 del 2022 e S.U. sent. n. 24413/21) era stato ricollegato all'articolo 8 CEDU, il quale riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. La legge n. 50/23, eliminando il terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1 ha fatto venir meno il divieto di respingimento ed espulsione di uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privata o familiare.

Per questi motivi il team legale monitora i casi che possono subire cattive prassi in virtù di queste abrogazioni normative intervenute con il cosiddetto Decreto Cutro.

I casi pendenti ante “Cutro”

Con l'attività di assistenza legale stiamo seguendo alcuni casi di richiesta di Protezione Speciale del Questore tuttora pendenti con una attesa della definizione del procedimento da oltre 24 mesi. Il blocco procedurale deriva dal mancato esito della Commissione Territoriale di Roma che ha portato i richiedenti in questione a trovarsi in condizione di grave precarietà giuridica.

Conversione

Il team ha spesso trattato casi per i quali vogliamo evidenziare la prassi illegittima del rifiuto circa la possibilità per i titolari di protezione speciale di convertire il proprio permesso di soggiorno. Una prassi che è conseguenza della cattiva interpretazione della norma da parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con la Circolare interpretativa n. 0050432, e che ha causato gravissimi danni alle persone migranti, che si sono viste rifiutare la conversione e costrette a restare nella precarietà della protezione speciale, con la paura e il forte rischio di perdere la regolarità del soggiorno: ad essere violati non sono stati soltanto i diritti, ma anche la dignità delle persone.

È stata proprio l'Avvocatura Generale dello Stato a chiarire la possibilità di conversione: il 31 maggio 2024 il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, su parere dell'Avvocatura, ha emesso una nuova Circolare interpretativa – la n. 0049449 – nella quale viene concessa la possibilità di conversione ai permessi di soggiorno per protezione speciale in lavoro (si tratta, per ora, della conversione nei casi in cui la protezione sia stata riconosciuta con richiesta presentata prima dell'entrata in vigore della legge 50/23, ovvero prima del 5 maggio 23; oppure delle richieste riconosciute dal decreto della Commissione Territoriale o da sentenza del Tribunale, anche successive al 5 maggio).

Il Ministero dell'Interno, eliminando la possibilità di conversione di questo permesso, ha costretto non solo le persone a restare intrappolate nella procedura di protezione intasando il canale dell'asilo, ma ha anche reso precari i titoli di soggiorno, producendo decine di azioni legali e dunque spreco di denaro pubblico. Sono state molte, infatti, le sentenze dei tribunali ordinari e dei TAR che hanno però reso evidente l'orientamento della giurisprudenza: dichiarare illegittime tali prassi e concedere, dunque, la conversione dei permessi per protezione speciale. Con la campagna #paradossiallitaliana alla quale Legal Aid ha sempre contribuito, abbiamo potuto monitorare e denunciare costantemente la prassi illegittima della mancata conversione dei permessi per protezione speciale anche a Roma, offrendo un contributo a questo cambio di passo.

Naturalmente questa battaglia non è ancora terminata: la legge 50/23 ha reso in-convertibili i permessi di soggiorno "straordinari" e non rinnovabili (se non per una sola volta per la durata di un anno) né convertibili i nuovi permessi per protezione speciale.


DIRITTO ALL'ABITARE

Accoglienza

Mancato accesso al sistema. La città di Roma è caratterizzata dalla presenza dei cosiddetti movimenti secondari o autonomi nella richiesta di protezione internazionale. Come previsto dalla normativa nazionale, ovvero dal decreto legislativo 142 del 2015, la richiesta di accoglienza viene manifestata al momento della manifestazione di volontà della richiesta di protezione internazionale. Nelle casistiche che abbiamo trattato allo sportello legale abbiamo tristemente constatato che le richieste di accoglienza non vengono soddisfatte al momento della manifestazione di volontà né tantomeno al momento dell'intervista con il modello C3.

Il team Legale ha adottato una metodologia di presa in carico per la quale si fornisce assistenza legale dopo 30 giorni dalla mancata presa in carico dei richiedenti asilo dal sistema di accoglienza. I Legali che prendono in carico le persone che non hanno avuto accesso al sistema di accoglienza, nonostante la domanda di protezione internazionale, al 30° giorno inviano una PEC al protocollo della prefettura di Roma, che in assenza di risposta precede il ricorso al Tar.

Nella maggioranza dei casi trattati allo sportello legale per questo tipo di criticità, le persone interessate sono state accolte nel circuito di accoglienza prefettizio, e nel caso dei cittadini vulnerabili nei circuiti di accoglienza ordinaria SAI, dopo aver impugnato il silenzio al TAR. È doveroso tuttavia segnalare che i richiedenti asilo vulnerabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 142 del 2015 non vengono segnalati in quanto tali dall'Ufficio Immigrazione e inoltre ci si chiede come, in assenza di servizi quali lo psicologo e l'operatore legale nelle strutture ex art. 9 e 11 (CAS) nonché dell'assistente sociale nei nuovi centri che potremmo definire transitori, possano essere individuate le vulnerabilità dei beneficiari per il loro pronto trasferimento nel SAI.



Facili revoche. Durante questo anno di attività, in due occasioni nella seconda metà del 2023 e ad ottobre del 2024, abbiamo preso in carico decine di persone con preavviso di revoca delle misure di accoglienza CAS, per sopravvenuto riconoscimento d'una qualche forma di protezione e senza attendere l'iter procedurale di rilascio del permesso. Le 15 persone prese in carico nell'ultimo mese, tutte titolari di protezione internazionale, oltre che avere diritto al trasferimento nel circuito SAI in quanto titolari di protezione, erano tutte vittime di gravissime forme di torture in Tunisia ed Algeria, luoghi di transito del progetto migratorio. Siamo intervenuti con una diffida a procedere ad una proroga di accoglienza fino a quando non sarebbe stata predisposta l'accoglienza nel sistema ordinario SAI. Ma resta critico il mancato passaggio al sistema ordinario SAI per moltissimi casi che purtroppo non vengono intercettati.

Misure precarie e lesive. L'accoglienza straordinaria, nata come modalità temporanea cui ricorrono i Prefetti solo in casi eccezionali, resta il sistema che ha sempre accolto il maggior numero di persone, rendendo strutturale ciò che, secondo la legge, dovrebbe essere emergenziale. Con la legge 50/2023 che ha modificato il decreto legislativo 142/2015, sono stati ridotti al minimo i servizi offerti in questi centri e in quelli individuati come CASP. Riceviamo diverse denunce per gli standard di accoglienza da parte di diversi beneficiari. Alcune tra le persone prese in carico dal team hanno lamentato forti criticità tra le misure erogate tra le quali, l'assenza del pocket money sostituito con la consegna di ricariche telefoniche, orari restrittivi e misure di controllo e per alcuni casi, la mancanza di mezzi pubblici di collegamento in alcuni orari. spesso viene denunciata la qualità del cibo e il sovraffollamento, per non parlare della scarsa igiene.

Residenza

Un altro dei principali problemi emersi nel corso delle attività del team legale riguarda il mancato rinnovo o rilascio del duplicato dei titoli di soggiorno da parte dell'Ufficio immigrazione della Questura di Roma per chi esibisce il certificato di residenza presso via Modesta Valenti, l'indirizzo capitolino riservato alle persone senza dimora. La Questura, infatti, ritiene indispensabile allegare un certificato di residenza presso un indirizzo "reale" e "non virtuale". Bisogna ricordare che la legge in materia di immigrazione non richiede necessariamente l'iscrizione anagrafica, se non in casi particolari, per il rilascio dei permessi di soggiorno. Quindi, come già denunciato da più organizzazioni nel corso degli anni trascorsi, la prassi generale di subordinare il rilascio dei documenti al possesso di una residenza è frutto di un'errata applicazione della legge. Tuttavia, l'iscrizione anagrafica è un diritto di fondamentale importanza per chi risiede regolarmente sul territorio nazionale che non può essere vincolato alla proprietà o alla disponibilità di un immobile. Proprio per questo motivo, il nostro ordinamento ha previsto la creazione di un apposito registro anagrafico per le persone senza dimora la cui validità è parificata a qualsiasi altra iscrizione anagrafica.

Dall'analisi dei casi presi in carico dal team si può affermare che le prassi attuate a Roma, nell'ambito delle procedure anagrafiche, rispecchiano alcune tendenze diffuse anche altrove ma riprodotte localmente in termini particolarmente esasperanti.

- Richiesta, da parte di molti uffici, di ulteriore documentazione rispetto a quanto disposto dalla legge. Le procedure anagrafiche hanno, da questo punto di vista, un effetto selettivo ancor più stringente rispetto a quello configurato dalle novità normative introdotte negli ultimi dieci anni.
- I Municipi del Comune di Roma applicano prassi tra loro profondamente divergenti, sia per la residenza effettiva che per quella virtuale. Questa proliferazione di procedure e richieste documentali dissimili ha dirette conseguenze. Gli uffici che attuano prassi respingenti determinano una migrazione delle persone respinte verso gli uffici che attuano puntualmente la normativa.
- La preclusione dell'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, configurata dal decreto 113/2018 e dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2020, ha favorito la proliferazione di prassi illegittime, ancora oggi in relazione alla iscrizione anagrafica delle persone ospitate in centri collettivi.

In questi casi il team ha valutato come strumento utile proporre la richiesta di giudizio davanti al TAR o al Tribunale Ordinario che può ordinare l'immediata iscrizione all'ufficiale dell'anagrafe e anche riconoscere un eventuale risarcimento del danno subito. In alcuni casi è stato proposto il ricorso d'urgenza (art. 700 del Codice di procedura civile) nel caso in cui è stato valutato un fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, come un pregiudizio alla salute.

Autonomia alloggiativa

Tra le «fondamentali regole della civile convivenza», secondo la Corte costituzionale, rientra a pieno titolo il dovere della collettività intera di «impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione». In questa semplice affermazione si rinviene l'essenza del diritto che corrisponde alla condizione ideale, a cui il legislatore deve aspirare. E tale punto di arrivo viene individuato, prima che nei testi costituzionali e dichiarazioni di diritti, in una basilare regola della convivenza civile. L'articolo 117, comma 2, lettera m) Cost. attribuisce alla potestà legislativa esclusiva statale la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», per poi demandare nel comma successivo alla competenza concorrente Stato-regioni la materia del governo del territorio: su di essa, quindi, lo Stato conserva la competenza a disciplinare i principi generali all'interno dei quali si iscrivono le leggi regionali disciplinanti la normativa di

dettaglio.

Esprimiamo forte preoccupazione nell'esaminare il dato che abbiamo elaborato sul tema accoglienza e sussistenza alloggiativa, e che rispecchia in pieno la media nazionale. Un dato sconcertante che indica una estrema condizione di precarietà abitativa causata da numerose criticità normative e sociali che per necessità di sintesi e chiarezza di contenuti abbiamo individuato in due macro-concause relative dell'accesso alla locazione privata, e altrettante per l'accesso alla locazione pubblica.

Le criticità relative all'accesso al mercato delle locazioni riguardano il tema del "razzismo" e delle conseguenti richieste di forti garanzie che ostacolano di fatto la



possibilità di locare un appartamento, soprattutto per i cittadini non italiani. Nei casi in esame il sistema di accoglienza non ha garantito l'acquisizione degli strumenti necessari per agire una corretta inclusione socio lavorativa e in particolare non ha agevolato in alcun modo l'accesso al sistema abitare. Le persone che si sono rivolte a noi, ad esempio, durante le operazioni di sgombero di viale del pretoriano e altre intervistate dal team nei monitoraggi alla stazione Termini, hanno dichiarato di vivere una condizione di emergenza abitativa derivante dall'impossibilità di ricevere in concessione un bene in locazione.

Giova ricordare che le politiche istituzionali, pur sempre attuative del diritto all'abitazione, sono piuttosto regolatorie che risolutive in quanto costituenti la risposta ai fallimenti del libero mercato¹ delle abitazioni e alla necessità di introdurre misure di riequilibrio del difficile rapporto tra valori costituzionali quali il diritto di proprietà privata e la sua funzione sociale, nonché tra autonomia contrattuale e tutela del contraente debole. Proprio in questa risposta, che possiamo definire sussidiaria, intravediamo una insufficienza cronica che andrebbe rafforzata intervenendo di più e in modo più efficace con una

¹ L'art. 42, secondo comma, della Costituzione infatti impone alla legge di riconoscere e garantire la proprietà privata, perseguendo lo scopo di assicurarne la funzione sociale e l'accessibilità a tutti: il diritto di proprietà deve quindi essere sempre bilanciato con la sua funzione costituzionalmente stabilita e con l'emersione di interessi diversi da quelli proprietari altrettanto meritevoli di tutela.

soluzione ponte che introduca una maggiore flessibilità nell'accesso al libero mercato. La Regione, in quanto istituzione competente in materia (con il sostegno dello stato nazionale), di concerto con l'ente locale, dovrebbe agire in forza del proprio statuto² creando uno strumento di regolazione più efficace del mercato delle locazioni, prevedendo una urgente campagna contro la discriminazione rivolta alle associazioni dei proprietari e attuando misure di contrasto alla locazione irregolare che non permette, tra le altre cose, l'iscrizione anagrafica. L'apertura di un tavolo di concertazione con le rappresentanze dei locatori permetterebbe inoltre di costruire una disponibilità di unità immobiliari da destinare al mercato agevolato della locazione, (prevedendo misure di compensazione fiscale regionali e fondi di garanzia), che possa da un lato contrastare questa prassi illegittima del "qui non si affitta a stranieri" e dall'altra di attivare un percorso virtuoso e concreto che possa superare l'emergenza. Lo strumento per eccellenza di cui l'amministrazione dovrebbe dotarsi per studiare le strategie adeguate è senz'altro una "agenzia degli affitti" già attiva in particolari contesti molto simili al nostro.

² http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_contenuti/Statuto_Regione_Lazio.pdf art 7 c 1 e c. 2 lett g,

DISCIPLINA INGRESSO PER LAVORO

La procedura delle quote

Il Decreto Flussi è lo strumento di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello stato italiano, l'atto amministrativo attraverso cui il governo stabilisce ogni anno quanti cittadini stranieri possono entrare in Italia per motivi di lavoro.

Si tratta di una procedura che dovrebbe essere quasi gratuita per il cittadino straniero, che nei fatti, però, si ritrova a dover pagare diverse migliaia di euro ad intermediari, sia di nazionalità italiana, che dei paesi di origine. Esiste, poi, un meccanismo che permette di aggirare la stessa legge sui Flussi.

Da un lato, infatti, sempre più di frequente, dal nord al sud Italia, diverse inchieste giudiziarie stanno puntando l'attenzione sulle truffe commesse da imprenditori italiani e intermediari – tra consulenti, commercialisti, professionisti – per aggirare le norme e trarre vantaggi di tipo economico. Dall'altro le persone migranti sono doppiamente ingannate da questo sistema.

Le persone prese in carico

Sono giunte anche allo sportello di Legal Aid, da diverse città italiane, numerose segnalazioni che riguardano persone di varie nazionalità che sono entrate regolarmente in Italia con questo strumento ma che poi non hanno potuto richiedere il permesso di soggiorno per lavoro, poiché il loro datore di lavoro è sparito o non si è dato disponibile per la loro assunzione. In alcuni casi, le domande erano state presentate dai consulenti per truffare l'Inps, oppure soltanto per far entrare lavoratori e lavoratrici dietro compenso, come nei casi che abbiamo già riscontrato. Le persone che stiamo seguendo risultano doppiamente truffate: ingannate dagli intermediari, e non riconosciute come



meritevoli di permesso di soggiorno dallo Stato, nonostante siano entrati in Italia in maniera regolare. A causa di questa condizione, molti di loro sono stati costretti così a trovare impiego per qualche euro l'ora nelle fabbriche tessili della Campania, nelle campagne pugliesi, o in quelle del basso Lazio, spesso utili solo a ripagare il debito contratto all'inizio del loro viaggio.

È evidente che siamo di fronte a una disfunzione istituzionale, perché, per come il sistema è stato concepito, sia i datori di lavoro onesti che vogliono agire rispettando la legge che i cittadini stranieri che vogliono entrare in sicurezza in Italia risultano i più danneggiati dal decreto Flussi. È altrettanto evidente che la questione è a monte, perché il meccanismo prevede sempre una mediazione, non esistendo una lista pubblica di lavoratori che si possono iscrivere nei paesi di origine sulla base delle loro competenze e formazione. E così si arriva a pagare fino a 10000 euro a diversi intermediari, per vari passaggi, per ottenere un diritto: un doppio nulla osta dal ministero dell'interno italiano e dall'ambasciata del paese di origine.

A nostro avviso è necessario mettere in atto una vera e propria strategia per tutelare migliaia di lavoratori e lavoratrici migranti entrati in Italia con il Decreto Flussi e, nel caso in cui il datore di lavoro risulti irreperibile o indisponibile, aiutarli a definire il contratto di soggiorno.

Abbiamo per questo creato uno strumento utile, in primo luogo, a raccogliere l'esperienza delle persone migranti vittime di questo decreto flussi, e in secondo luogo ad adottare le strategie da elaborare caso per caso, per tutelare i diritti delle persone migranti arrivate in Italia per lavorare. Raccogliere l'esperienza del lavoratore è fondamentale per intraprendere la strada più funzionale alla tutela del diritto a soggiornare legalmente nel nostro paese: abbiamo infatti intrapreso azioni legali al fine di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro, laddove vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile a offrire impiego. In altri casi, potrebbero sussistere i requisiti per l'ottenimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Infine, ma non meno importante, viste le condizioni vessatorie in cui versano alcuni dei lavoratori che arrivano in Italia, la raccolta delle storie risulta essere utile per avviare una procedura di richiesta di protezione internazionale.

CONCLUSIONI

Il panorama di violazioni dei diritti delle persone migranti è vario e così quindi anche i punti di vista da cui è possibile intraprendere una azione di assistenza e accompagnamento, con il fine ultimo di difendere la loro dignità e permettere loro di costruire la vita che desiderano. Trovare spazi di incontro e riconoscimento tra istituzioni e persone migranti, rimettendo al centro le persone e la loro storia individuale, è in definitiva la missione più alta per la quale ci impegniamo ogni giorno. La città di Roma esprime diverse di queste criticità sul piano dell'accoglienza e sul piano della tutela del diritto di soggiorno. Tuttavia è anche uno snodo cruciale per un'azione di monitoraggio, per una efficace azione di cambiamento, sia per la presenza di numerose comunità migranti che per la presenza di organizzazioni indipendenti. Come speriamo di avere mostrato con questo rapporto, questi sforzi per un cambiamento dell'ordine delle cose riguardano tutte e tutti noi molto da vicino, rappresentando i problemi cui ci dedichiamo mancanze sistemiche nei confronti dei più fondamentali diritti della persona in quanto essere umano.

A partire dai percorsi passati che ci hanno visti insieme, crediamo sia necessario mettere in comune le nostre esperienze, le nostre analisi dello status quo, le nostre rivendicazioni e proposte al fine di rafforzare i processi di lotta degli attivisti e delle persone migranti, per rompere l'isolamento e creare un'articolazione tra i movimenti sociali. Vogliamo discutere possibili convergenze per le lotte siano esse difensive (mantenere determinati diritti) oppure offensive (conquistare nuovi diritti che in alcuni casi mettono in causa il sistema) affinché si possano invertire i rapporti di forza, anche per contrastare una preoccupante deriva autoritaria che si esprime all'interno del governo Ue sia in termini di contenuti normativi che di strategie politiche, che sta avendo gravi effetti nei nostri territori.

Seguono alcune raccomandazioni sulle quali speriamo di costruire con voi tutte e tutti un'intesa e comunione di intenti.

RACCOMANDAZIONI

Diritto d'Asilo

- 1) Ripristinare lo stabile andamento delle registrazioni delle richieste di protezione internazionale presso la Questura di Roma - Ufficio Immigrazione, in numero congruo alle presenze di persone richiedenti protezione internazionale sul territorio.

Garantire l'accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale non è solo un obbligo normativo delle Questure; è anche il solo modo per centinaia di persone ogni giorno di uscire da uno stato di "invisibilità" giuridica.

- 2) Ridurre i tempi delle convocazioni presso le Commissioni Territoriali per coloro che hanno richiesto protezione internazionale, sia in fase di audizione, che in fase di esito.

L'attesa di convocazione in Commissione Territoriale tra i 12 e i 20 mesi è un tempo oltremodo eccessivo, che lede il diritto della persona richiedente protezione ad una vita dignitosa.

Protezione Speciale

- 3) Rafforzare l'applicazione del divieto di respingimento ed espulsione della persona straniera in ragione del rispetto della sua vita privata o familiare, così come già previsto all'articolo 8 CEDU, in quanto norma gerarchicamente superiore alla normativa interna.
- 4) Sbloccare le procedure di esito da parte delle Commissioni Territoriali per i casi di permesso per protezione speciale rilasciati dal Questore, in attesa da oltre 24 mesi.
- 5) Garantire a coloro che hanno ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale dopo l'entrata in vigore della legge 50/23 la possibilità di convertire in altro tipo di permesso di soggiorno, o di rinnovare lo stesso permesso di soggiorno per protezione speciale per più di una volta e per una durata superiore all'anno.

Accoglienza

- 6) Garantire che le richieste di accoglienza vengano soddisfatte al momento della manifestazione di volontà di ricevere protezione internazionale o, al

più tardi, al momento dell'intervista con il modello C3.

- 7) Garantire la segnalazione delle persone richiedenti asilo vulnerabili (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 142 del 2015) all'Ufficio Immigrazione.
- 8) Garantire che per le persone richiedenti asilo vulnerabili accolte nel circuito prefettizio venga adottato uno screening per identificare le vulnerabilità, per poter procedere al loro inserimento nel circuito ordinario SAI.
- 9) Attivare azioni di monitoraggio.

Residenza

- 10) Correggere l'errata applicazione della legge che ad oggi prevede che il rilascio dei documenti sia subordinato al possesso di una residenza.
- 11) Riconoscere il diritto all'iscrizione anagrafica anche per le persone senza fissa dimora, per le quali è stato creato un apposito registro anagrafico, di pari validità di qualsiasi altro registro anagrafico, uniformare le prassi in materia di registrazione anagrafica.

Autonomia Alloggiativa

- 12) Aprire una discussione tra istituzioni nazionali, regionali e locali e società civile sulla condizione di estrema precarietà abitativa cui sono costrette alcune fette della popolazione.
- 13) Contrastare le criticità sia normative che sociali che hanno portato alle difficoltà all'accesso alla locazione sia privata che pubblica.
- 14) Elaborare misure che equilibrino il divario che esiste tra diritti civili e sociali e le espressioni del libero mercato, la tutela della proprietà privata e la necessità che se ne tragga altresì utilità sociale.

Disciplina Ingresso per Lavoro

- 15) Elaborare una strategia unica e riconosciuta da tutte le prefetture in maniera univoca che garantisca a tutte le persone giunte in Italia con un visto per lavoro a mezzo di decreto flussi (2023) di soggiornare legalmente.

- 16) Garantire a coloro che hanno trovato il proprio datore di lavoro non disponibile all'assunzione la possibilità di stipulare un nuovo contratto di lavoro con nuovo datore disponibile, e di ottenere il permesso di soggiorno.
- 17) Garantire a coloro che hanno trovato il proprio datore di lavoro indisponibile all'assunzione di poter fruire di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- 18) Garantire l'accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale ai lavoratori stranieri giunti in Italia che abbiano subito trattamenti inumani e degradanti, siano vittime di tratta, o di grave sfruttamento.

APPENDICE

Scheda Contatti e Delega

data ____/____/____

Dati anagrafici

Nome	Cognome	data di nascita	nazionalità

Telefono _____

Situazione legale

Status

richiedente asilo prima istanza/reiterata/ricorrente

irregolare denegato/mai regolare

protezione umanitaria casi speciali/protezione speciale

protezione internazionale asilo politico/sussidiaria

Commissione Territoriale _____ Tribunale _____

Avvocato _____ centro di accoglienza _____

documento in possesso

pse in corso di validità questura _____ scadenza _____

permesso cartaceo questura _____ scadenza _____

In rinnovo scadenza _____ data istanza rinnovo _____ questura _____

nessun documento smarrito/ritirato _____

Domicilio

Via/piazza _____ città _____ residenza _____

Centro di accoglienza CAS - SIPROIMI - CIRCUITO ORDINARIO _____

Senza fissa dimora (città) _____ alloggio abusivo (località) _____

Ospilità (tipologia e città) _____ affitto (indicare se in nero e dove) _____

Richiesta

Analisi di Back Office presa in carico orientamento

Operatore _____

DELEGA

Io sottoscritto _____

nato in _____ il _____

delego

personale dell'attività legale "LEGAL AID" associazione "Diritti in Movimento" nodo della rete del **Forum per Cambiare l'Ordine delle Cose, Campagna #Paradossi**, a svolgere tutte le attività necessarie inerenti alla procedura amministrativa che a me si riferisce

- _____

- _____

- _____

Presso i seguenti enti

- _____

- _____

- _____

Roma, _____

In fede,

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritt _____ autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101.

Firma

Certificazione di Presa in Carico

PRESA IN CARICO LEGALE

Il team dell'attività "LEGAL AID" associazione "Diritti in Movimento" prende in carico il caso de

SIG./LA SIG.RA _____

DATA NASCITA _____ NAZIONALITA _____

Per le attività inerenti alla procedura amministrativa che a me si riferisce

Giurisdizionale

Stragiudiziale

Operatore _____

Avvocato _____

presso (esempio Questura - Prefettura - Tribunale ecc)

Per i seguenti motivi

Roma, _____

Riferimenti sportello/avvocato (per esempio mail - telefono ecc)

Dichiarazione di Presenza per i Flussi

Carta intestata dell'associazione

Alla Prefettura di _____

Pec: _____

Oggetto: sig./sig.ra _____, nat_ in _____ il _____ - dichiarazione di presenza in Italia e richiesta appuntamento presso lo sportello unico della Prefettura di CITTÀ – Prefettura di competente per domicilio e per luogo di Lavoro.

La scrivente associazione, in nome e per conte del sig./sign.ra _____ in oggetto generalizzat__, come da delega allegata alla presente, che ai fini della notifica di ogni ulteriore comunicazione relativa al procedimento in oggetto elegge domicilio presso la scrivente *Nome associazione - indirizzo sede legale - indirizzo pec*

PREMESSO CHE

- il/la sig./sig.ra _____ è entrat_ in Italia il _____ con visto d'ingresso per lavoro subordinato n. _____ rilasciato a _____ il _____ con validità dal _____ al _____;

- appena giunt_ in Italia ha trovato stabile sistemazione alloggiativa e ora si trova a _____ in via _____

- dal giorno del suo arrivo in Italia ha provato, invano, a mettersi in contatto con il suo datore di lavoro con il quale è stata definita la pratica di nulla osta al lavoro subordinato avente n. di protocollo _____ e che ad oggi risulta irreperibile e dunque, di fatto, indisponibile a stipulare il contratto di lavoro;

- ad oggi avrebbe l'immediata possibilità di stipulare un contratto di lavoro con un datore di lavoro diverso da colui il quale gli ha presentato la domanda su citata;

oppure

- ad oggi non ha alcuna possibilità di inserimento lavorativo;

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente si

Intestazione associazione

Carta intestata dell'associazione

INFORMA

La competente Prefettura di _____ del regolare arrivo in Italia del/della
sig./sig.ra _____ ed al contempo si

CHIEDE

- che venga fissato un appuntamento per formalizzare la pratica di ingresso in Italia e di richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- in subordine, accertata l'indisponibilità del datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno del 20/08/2007 protocollo 0003836, dato che la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero in oggetto.

Documentazione che si allega:

- delega;
- passaporto con visto d'ingresso;
- nulla osta all'ingresso
- autodichiarazione di domicilio.
- _____
- _____
- _____

Luogo _____, data _____

Per l'Ass.ne

in fede

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto _____, nato in _____ il _____ autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101.

Firma
